



=====

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORALE

L.R. 29 luglio 1998, n.23, art.31, Comma 6. Direttiva per la gestione delle aziende agri-turistico-venatorie.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale

Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157, concernente norme per la Protezione della fauna selvatica;

Vista la L.R. 29 luglio 1998, n.23, concernente norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna;

Visto il comma 4° dell'art.96 della predetta L.R. 29 luglio 1998, n.23, che stabilisce che l'amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del piano regionale faunistico venatorio, può autorizzare con le modalità previste dagli articoli 31 e 34 della medesima legge, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, entro il limite del 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

Visto, in particolare, il comma 6 dell'art.31 della predetta L.R. 29 luglio 1998, n.23, che stabilisce che l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, individua con apposita direttiva i criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Di concerto con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente:

Sentito il parere della V Commissione Consiliare competente in materia di Agricoltura e Foreste Caccia e Pesca;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n 27/10 dell'1.6.1999;

Stabilisce con la presente Direttiva

I criteri di istituzione, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle aziende agri-turistico-venatorie.

**Art. 1
(Definizione)**

1. Le aziende agri-turistico-venatorie hanno come scopo l'utilizzazione produttiva della fauna selvatica di allevamento. Le aziende agri-turistico-venatorie devono essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico e coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in area di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da attività agricola ai sensi dei regolamenti comunitari in materia. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento.

**Art. 2
(Istituzione)**

1. L'autorizzazione per l'istituzione di aziende agriturismo-venatorie è rilasciata a favore di imprese agricole, singole o associate, di cui all'art.2135 del Codice civile, regolarmente iscritte al Registro delle imprese di cui all'art.2188 del Codice civile (Legge 29 dicembre 1993, n.580, art.8).

2. L'attività agriturismo-venatoria deve essere in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività agricole e silvicole tradizionali svolte all'interno delle superfici che costituiscono l'azienda agri-turistico-venatoria

3. Nella regione Sardegna è possibile essere concessionari di una sola azienda agri-turistico-venatoria.

4. Qualora all'interno delle aziende agriturismo-venatorie venga svolto anche l'esercizio agriturismo, lo stesso deve essere autorizzato in conformità alla L.R. 9 giugno 1998, n.13.

**Art. 3
(Immissione)**

1. Di norma le aziende agri-turistico-venatorie provvedono direttamente all'allevamento della fauna selvatica da immettere nelle rispettive aziende. Ove necessario, possono integrare l'immissione di fauna selvatica con esemplari di provenienza da allevamenti esterni all'azienda.

2. Le specie di cui è consentito l'allevamento e l'immissione sono le seguenti: pernice sarda, coniglio, lepore sarda, cinghiale, quaglia, germano reale,

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita l'immissione di fauna selvatica di allevamento, interno o esterno all'azienda, delle specie sopra indicate, durante il corso dell'anno e senza limiti di tempo.

4. L'immissione di fauna selvatica allevata all'interno dell'azienda è consentita in ogni momento, senza la presenza di agenti dipendenti dal Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Regione Sarda.

5. L'immissione di fauna selvatica proveniente da allevamenti esterni all'azienda è consentita a condizione che possa esserne certificata la provenienza con apposito contrassegno; questa dovrà, comunque, avvenire previa comunicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda.

6. Nel caso di immissione di cinghiali i terreni dovranno essere dotati di recinzioni tali da evitare la fuoriuscita degli animali.

**Art. 4
(Tutela sanitaria)**

1. Nel caso di provenienza extraaziendale, gli esemplari da immettere devono essere accompagnati da idonea certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario della A.S.L. dove è ubicato l'allevamento di provenienza.

2. Gli allevamenti di fauna selvatica attivati all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria devono sottostare alle disposizioni previste dal Regolamento di polizia veterinaria. In particolare dovranno essere seguite le seguenti prescrizioni:

- per gli uccelli dovranno essere osservate le norme di profilassi contro la pseudopeste aviaria, il diftero-vaiolo aviario e la pullorosi
- per il cinghiale dovranno essere osservate le norme di risanamento degli alimenti, come previsto dal D.M. 14.9.1981, e dovrà essere attuata un'adeguata profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.

**Art. 5
(Prelievo)**

1. Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie il prelievo di selvaggina, appartenente alle specie di cui è consentita l'immissione come previsto dall'art.3 è permesso al titolare dell'autorizzazione e da chi dal medesimo autorizzato; il titolare ha l'obbligo di verificare se le persone da lui autorizzate ad



effettuare prelievi di selvaggina siano munite di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso caccia.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito solo il prelievo di fauna selvatica di allevamento per tutta la stagione venatoria, l'esercizio venatorio all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie non è soggetto ai limiti di carniere e di giorni settimanali previsti dal calendario venatorio.

4. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie non è necessario il possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria, di cui all'art.45 della legge regionale 29 luglio 1998, n.23.

6. Il prelievo nelle aziende agriturismo-venatorie deve risultare documentato con le modalità previste al successivo art.6.

Art. 6 (Registro)

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie deve essere tenuto, a cura del titolare dell'autorizzazione un apposito registro, vidimato dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale, su cui devono essere annotati i capi complessivamente prelevati distinti per sesso, per ogni giornata di caccia, nonché i capi immessi suddivisi per classe di età e sesso e relative date. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza dipendenti dalla pubblica Amministrazione.

Art. 7 (Danni)

1. Sono a carico del titolare della autorizzazione eventuali danni provocati dalla selvaggina o dall'esercizio dell'attività venatoria alle colture agrarie all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie o confinanti.

Art. 8 (Addestramento cani)

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani con abbattimento di fauna selvatica allevata. Sono, altresì, consentite legare cinofile.

2. Tale attività, previa comunicazione all'Assessorato dell'Agricoltura, può essere svolta per tutto l'anno con esclusione del periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Art. 9 (Raccolta uova e protezione nidiate)

1. Qualora vengano accertati danni a nidiate di selvaggina, è consentito al titolare dell'autorizzazione di raccogliere le uova non danneggiate per curarne la schiusa e l'allevamento dei nati; è consentito altresì l'uso del cane per l'individuazione di nidiate al fine di salvaguardarle dal rischio di danni derivanti dallo svolgimento di lavorazioni agricole. Tale prelievo deve essere annotato nel registro di cui all'art.6.

Art. 10 (Idoneità del territorio)

1. Il territorio oggetto dell'autorizzazione per la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie deve avere continuità di superficie, non presentare, in misura superiore a 10 cento e in corpo unico, una monocoltura agraria annua di qualsiasi tipo e genere e le colture annue devono alternarsi nel tempo e nello spazio; l'ambiente fisico e biotico deve essere in buono stato di conservazione.

2 Nell'ambito delle aziende agri-turistico-venatorie devono essere realizzate colture a perdere (sorgo, mais, girasole, orzo, triticale, etc) per la selvaggina per l'estensione di almeno 0,5 ettari ogni 100 ettari, o porzioni di tale superficie non inferiore a 20 ettari, di superficie aziendale, distribuiti a macchia di leopardo all'interno dell'azienda.

Art. 11 (Durata)

1. L'autorizzazione per la costituzione di aziende agri-turistico-venatorie ha durata decennale ed è rinnovabile a richiesta del titolare. La sua scadenza coincide con il termine di una annata venatoria.

2. La autorizzazione può venir meno per le seguenti cause:

- a) Rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca.
- a) Rinuncia - Il titolare può in ogni momento rinunciare all'autorizzazione mediante comunicazione scritta all'Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro pastorale.
- b) Decadenza - Il titolare decade da ogni suo diritto ove non abbia provveduto a richiedere il rinnovo della concessione nei modi e termini previsti all'art.16.
- c) Revoca - La revoca dell'autorizzazione è disposta, previa diffida, dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi previsti.

2. In caso di rinuncia, decadenza o revoca, l'Assessorato dell'Agricoltura decide la destinazione dell'ambito territoriale interessato. Nell'attesa della definitiva destinazione del territorio dell'azienda, nell'ambito è istituito d'ufficio il divieto di caccia temporaneo, pur mantenendo la tabellazione esistente, e l'Assessorato dell'Agricoltura, d'intesa con l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente può autorizzare la cattura di specie selvatiche previste nel disciplinare dell'azienda.

Art. 12 (Cambio d'intestazione e rinuncia alla concessione)

1. Il cambio di intestazione dell'autorizzazione è consentito su presentazione di domanda in carta legale da inoltrare all'Assessorato dell'Agricoltura da parte degli interessati o, per il caso di rappresentanti di associazione ex art.36 e seguenti del Codice civile, da parte del designato dell'assemblea associativa convocata in seduta straordinaria.

2. In caso di vendita dell'intero territorio aziendale ad altro proprietario, va presentata copia del relativo atto notarile di cessione registrato.

Art. 13 (Presupposti della autorizzazione)

1. Il rilascio dell'autorizzazione di aziende agri-turistico-venatorie può essere richiesto dal proprietario dei terreni interessati o dal conduttore dei medesimi, se autorizzato dal proprietario. Qualora i terreni per i quali si chiede l'autorizzazione appartengono a più proprietari o conduttori, ai fini dell'autorizzazione, gli stessi possono riunirsi in consorzio, la cui durata non deve essere inferiore al periodo per il quale è richiesta l'autorizzazione.

Art. 14



(Limiti di superficie)

1. Ai sensi dell'art.35 della legge regionale 29 luglio 1998, n.23, l'estensione delle singole aziende agri-turistico-venatorie non può essere superiore ai 1.200 ettari; si stabilisce, altresì, che la superficie minima non può essere inferiore ai 200 ettari.

Art. 15 (Domanda)

1. La domanda di autorizzazione per la costituzione di azienda agri-turistico-venatoria va inoltrata, in carta legale, all'Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, corredata dei seguenti documenti:

- a) mappa in scala 1:10.000 del perimetro per il quale si chiede la autorizzazione;
- b) carta topografica in scala 1:25000 – comprendente la zona per la quale si chiede l'autorizzazione;
- c) certificati catastali dei terreni oggetto della richiesta;
- d) atti di adesione, con firma autenticata, dei proprietari o conduttori dei fondi per i quali è richiesta l'autorizzazione; in caso di gestione consortile da copia dell'atto costitutivo recante l'indicazione della durata, degli scopi e del legale rappresentante del Consorzio stesso;
- e) relazione tecnica indicante:

- 1) caratterizzazione ambientale del territorio, comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione culturale delle aree coltivate con relativo ettaraggio, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, aree vallive e allagate, zone ad incolto;
- 2) eventuale inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata ai sensi del Regolamento CEE n.968/75, o aree dismesse ai sensi del Regolamento CEE n.1094/88, concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione, o aree rimboschite ai sensi del Regolamento CE n.2080/92;
- 3) precisazione dei modelli di condizione agricola, forestale, zootecnica e ittica;
- 4) sintetica caratterizzazione faunistica del territorio;
- 5) elenco delle specie allevate per le quali si chiede l'autorizzazione, al prelievo venatorio;
- 6) descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistente o da realizzarsi con l'indicazione della o delle specie e del numero di esemplari che si intende produrre e immettere annualmente
- 7) organizzazione della vigilanza.

2. Il provvedimento di autorizzazione o diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla richiesta. Ove il rilascio intervenga successivamente alla data del 31 luglio l'efficacia dell'autorizzazione decorrerà dal termine dell'annata venatoria con eccezione delle autorizzazioni rilasciate nel corso del 1999 che hanno efficacia immediata.

Art. 16 (Disciplina dell'autorizzazione)

1. Il provvedimento di autorizzazione di azienda, agri-turistico-venatoria deve indicare le specie selvatiche di cui è autorizzata la immissione e il prelievo.

2. Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni particolari contenute nel provvedimento di autorizzazione.

Art. 17

(Tabellazione)

1. Il perimetro delle aziende deve essere tabellato a cura del titolare della concessione con appositi cartelli sul quali deve figurare la seguente scritta: "Azienda agri-turistico-venatoria". Detti cartelli devono avere la dimensione di cm 25x33, con la scritta in nero sul fondo bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

2. La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in efficienza.

Art. 18 (Vigilanza)

1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda mediante guardie giurate nella misura almeno di una ogni 500 ettari o frazione pari o superiore a 100 ettari. I nominativi delle guardie giurate ed ogni loro eventuale variazione devono essere tempestivamente comunicati all'Assessorato dell'Agricoltura.

2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria disposta dagli enti pubblici competenti.

Art. 19 (Divieti particolari)

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è vietato:
- a) affittare la concessione a terzi, previa revoca. E' fatto obbligo al concessionario ed al rappresentante legale delle associazioni ex art.36 c.c. di condurre l'azienda direttamente, pena la revoca dell'autorizzazione. Il concessionario ed il rappresentante legale delle associazioni ex art.36 c.c. possono nominare un direttore tecnico che segua l'attività dell'azienda medesima. Tale nomina dovrà essere comunicata all'Assessorato dell'Agricoltura unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del direttore tecnico che certifichi che lo stesso non sia concessionario di altra azienda agri-turistico-venatoria;
 - b) esercitare qualsiasi cattura di volatili con reti, ad eccezione di eventuali catture per fini scientifici opportunamente autorizzate dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;
 - c) raccogliere uova di selvaggina, ad eccezione dei casi in cui i nidi siano stati danneggiati da calamità naturali;
 - d) effettuare la caccia o l'addestramento dei cani senza il permesso del concessionario o del direttore tecnico;
 - e) attraversare in attività di caccia, senza permesso, i terreni ricompresi nel perimetro dell'azienda, fatta eccezione per il caso di necessità ove non sia possibile raggiungere altra zona libera se non attraverso il territorio dell'azienda; in tal caso l'attraversamento dovrà avvenire con fucile smontato o riposto nel fodero e con i cani al guinzaglio;
 - f) volgere, durante tutta la stagione venatoria, l'attività di raccolta dei funghi, tartufi, tuberi, fiori, frutti del sottobosco, lumache e qualsiasi altro tipo di flora spontanea. Sono esclusi da tale divieto il conduttore e/o il proprietario dei relativi terreni o persone da questi appositamente autorizzate;
 - g) percorrere nelle giornate di attività venatoria il territorio dell'azienda, al di fuori delle strade pubbliche, anche con automezzi, ad eccezione di quelli agricoli e di quelli autorizzati dal concessionario; da tale divieto sono esonerati i conduttori dei terreni inclusi nel perimetro



dell'azienda, il concessionario e le guardie di vigilanza preposte;

h) inseguire ed abbattere selvaggina, scovata all'interno dell'azienda e che abbia sconfinato all'esterno della stessa;

i) lasciare vagare con i custoditi;

2. La violazione dei divieti di cui alle lettere b), c), e), e h), comporta a carico degli inadempienti le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge 157/92.

**Art. 20
(Rinnovo)**

1. Le autorizzazioni di azienda agri-turistico-venatoria sono rinnovabili ad ogni scadenza su richiesta scritta del titolare da presentarsi all'Assessore regionale dell'Agricoltura, almeno sei mesi prima della scadenza.

2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente autorizzazione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione dell'azienda agri-turistico-venatoria.

3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego deve essere emesso entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentare i mutamenti stessi e in particolare una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

**Art. 21
(Riduzione o ampliamento)**

1. La riduzione o ampliamento dell'area dell'azienda è richiesta e concessa con le stesse modalità della domanda di autorizzazione.

**Art. 22
(Deroghe al prelievo delle specie autorizzate)**

1. Nel territorio delle aziende è fatto divieto di prelevare animali selvatici appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di autorizzazione, è fatta eccezione per la volpe, il cui prelievo dovrà comunque avvenire nei tempi e nei modi prescritti dal calendario venatorio.

2. Eventuali deroghe da considerarsi eccezionali, sono consentite su espressa autorizzazione dell'Assessorato dell'Agricoltura, sentito l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

**Art. 23
(Tassa di istituzione e di rinnovo)**

1. Tassa di istituzione, da versarsi all'atto di rilascio dell'autorizzazione L.300.000.

2. Tassa di rinnovo, da versarsi all'atto del rilascio del provvedimento L.300.000.

3. Tassa di esercizio annuale, da versarsi per il primo anno unitamente alla tassa di istituzione, e per i successivi entro e non oltre la scadenza dell'anno, per ettaro L.2.000.

**Art. 24
(Provvedimenti sanzionatori)**

1. Nel caso di violazione di norme che regolano l'esercizio venatorio, alle disposizioni di cui alla presente direttiva ed alle

disposizioni contenute nell'atto concessorio, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge, l'Assessorato dell'Agricoltura provvede all'adozione dei seguenti provvedimenti.

a) diffida al concessionario a provvedere entro un congruo termine stabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate;

b) sospensione dell'autorizzazione per i seguenti periodi e nei seguenti casi:

- sospensione per un mese di caccia in caso di mancata regolarizzazione in seguito a diffida;
- sospensione, in caso di mancato pagamento delle tasse di cui all'art.23 della presente direttiva, fino alla data di avvertimento dell'avvenuto pagamento, che comunque dovrà essere effettuato, con le maggiorazioni di legge, nei 90 giorni successivi al ricevimento della relativa ingiunzione, pena la revoca della concessione;
- sospensione di un anno per le aziende agri-turistico-venatorie che non esercitano l'attività ai sensi della presente direttiva;

c) revoca nei seguenti casi:

- nel caso vengano meno i requisiti di idoneità delle aree interessate;
- nel caso di esercizio della caccia nel periodo di sospensione dell'autorizzazione;
- nel caso di mancata regolarizzazione o reiterazione della violazione in seguito a sospensione;
- nel caso di affitto dell'autorizzazione a terzi.

**Art. 25
(Norma transitoria)**

1. Fino all'approvazione del piano regionale faunistico venatorio l'Assessorato dell'Agricoltura determina di volta in volta la idoneità dei territori dove possono essere autorizzate le aziende agri-turistico-venatorie secondo principi dettati dall'art.16 della legge 11 febbraio 1992, n.157.

2. Fino all'approvazione del piano regionale faunistico, il limite del 5 per cento del territorio agrosilvo-pastorale entro il quale è possibile autorizzare l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, è ripartito con valenza provinciale.

**Art. 26
(Norma finale)**

1. Per quanto non stabilito con la presente direttiva, valgono le norme contenute nella legge 11 febbraio 1992, n.157 e nella legge regionale 29 luglio 1998, n.23.

Cagliari, li 13 luglio 1999

Ferrari

=====